

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "Le Look"

**Art. 1)** E' costituita l'associazione culturale denominata "Le Look", di seguito "Associazione".

L'Associazione non ha scopo di lucro, ha durata illimitata, fissa la propria sede in Via Egidio **Pollacci** n. 35 in Località Casalguidi – Serravalle Pistoiese (PT).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e rimanda agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile per quanto ivi non previsto.

L'Associazione è caratterizzata:

- dalla disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'**effettività** del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- dalla libera eleggibilità degli Organi amministrativi;
- dal principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile;
- dalla sovranità dell'Assemblea degli Associati;
- dai criteri statutari di ammissione ed esclusione degli Associati, di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Agli Associati o partecipanti maggiori di età è espressamente riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

**Art. 2)** L'Associazione si propone la finalità di promozione e diffusione della pratica e cultura fotografica. Per perseguire questo scopo si propone di organizzare seminari e corsi di apprendimento e perfezionamento, servizi fotografici, concorsi, esposizioni e mostre; di programmare incontri, **raduni** e uscite in modo da creare momenti pratici di scambio; di pubblicare con ogni mezzo a disposizione – stampa e **web** – i propri lavori.

**Art. 3)** L'Associazione può intrattenere e sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e fondazioni aventi analoghe finalità culturali o sociali.

**Art. 4)** Gli Organi dell'associazione sono: l'assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere.

### ASSOCIATI – ASSEMBLEA

**Art. 5)** Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti, società e/o persone giuridiche che, per la loro realtà di lavoro o di studio, sono interessati all'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo di una quota di iscrizione annuale, che ogni associato dovrà versare all'Associazione entro e non oltre il 15 (quindici) marzo di ogni anno, pena l'automatica esclusione dall'Associazione, che verrà accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva allo scadere del detto termine.

**Art. 6)** La qualifica di associato è richiesta e ottenuta, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che sarà rilasciata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda scritta e inviata in sede dell'Associazione a mezzo di raccomandata, anche a mano ma in questo caso controfirmata per accettazione e conferma della data di **recezione**.

In caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, la domanda si riterrà accolta.

Nella richiesta di adesione, l'aspirante associato deve impegnarsi ad accettare il presente Statuto.

Il recesso dell'associato avviene previa comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde altresì in caso di mancato pagamento della eventuale quota associativa o per esclusione per gravi motivi di contrasto con il presente Statuto.

La quota o contributo associativo:

- sono **intrasmissibili**, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;
- non sono soggetti a rivalutazione.

Tutti gli associati godono ugualmente del diritto di voto, attivo e passivo, nell'Assemblea.

Il diritto di voto è invece sospeso, nel caso in cui l'associato sia in mora nel pagamento della quota associativa.

**Art. 7)** L'assemblea degli associati delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

- sulle modificazioni del presente statuto associativo;
- sull'esclusione degli associati per cause diverse dal mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
- su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'assemblea degli associati è convocata mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno, redatto dal Consiglio Direttivo, spedito agli associati almeno dieci giorni prima della riunione, a mezzo e-mail all'indirizzo mail di ciascun associato come risultante dalla domanda di ammissione o da successiva comunicazione dell'associato.

L'avviso di convocazione potrà essere anche consegnato a mano all'associato ma, in questo caso, dovrà essere controfirmato dal destinatario per accettazione e rimanere in originale agli atti dell'associazione.

L'avviso di convocazione potrà indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione andasse deserta. Tra la prima e la seconda convocazione, dovranno intercorrere almeno 2 (due) ore.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

In sede di approvazione del bilancio o comunque durante la vita dell'Associazione, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

**Art. 8)** Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati. Ciascun associato può rappresentare uno o al massimo due associati, purchè munito di delega scritta rilasciata per la singola assemblea. Le dette deleghe rimarranno in originale agli atti dell'Associazione.

**Art. 9)** L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati;
- in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in assemblea, in proprio o per delega, con diritto di voto, con l'unica eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modificazioni del presente Statuto, per le quali occorrerà invece il voto favorevole della maggioranza degli associati con diritto di voto, per le delibere aventi ad oggetto le modificazioni del presente Statuto.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 10)** Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri, nominati dall'assemblea degli associati, i quali durano in carica per quattro anni dalla nomina.

I suoi membri possono essere sempre rieletti.

Le cariche associative sono gratuite.

**Art. 11)** Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente e può nominare un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento nonché un Tesoriere.

**Art. 12)** il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il perseguimento e l'attuazione degli scopi previsti dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'attuazione;
- delibera sull'ammissione degli associati e sulla quota annuale di partecipazione all'Associazione;
- accerta l'avvenuta esclusione degli associati per mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
- delibera in ordine al compimento di qualsiasi atto di amministrazione dell'Associazione;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

**Art. 13)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi membri.

**Art. 14)** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, la proposta di delibera si intende respinta.

## **PRESIDENTE**

**Art. 15)** Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di diritto la qualifica di Presidente dell'Associazione. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente ove nominato.

## **TESORIERE**

### **Art. 16)**

Il Tesoriere ha il compito di curare l'attenta e corretta tenuta della contabilità e della Cassa dell'Associazione.

## **RENDICONTI**

### **Art. 17)**

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'attività dell'Associazione, da sottoporsi all'Assemblea degli Associati per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico o finanziario, qualora l'Associazione effettui raccolte pubbliche di fondi deve redigere entro il detto termine e conservare, un apposito e separato rendiconto ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, **ricorrenze** o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

## **SCIoglIMENTO**

**Art. 18)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli Associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **RINVIO**

**Art. 19)** per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e in genere di legge in materia di associazioni non riconosciute.